ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-6735 del 21/12/2023

Oggetto VARIANTE ALLA CONCESSIONE PER LA

DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE SUPERFICIALI PER USO IDROELETTRICO, RELATIVA ALLE CENTRALI DI FARNETA E MUSCHIOSO. DITTA: ENEL PRODUZIONE S.P.A.

PRATICA: DG99A0003.

Proposta n. PDET-AMB-2023-7018 del 21/12/2023

Struttura adottante Servizio Gestione Demanio Idrico

Dirigente adottante DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la 1. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la 1.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la 1.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la 1.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la 1.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la 1.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la L.R. 9/2020 in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, la d.G.R. 1262/2021 e
 la d.G.R. 1718/2021;
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la D.G.R. n.
 1622/2015; la d.G.R. 2102/2013 sulla durata delle concessioni ad uso idroelettrico;

- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice";
- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana";
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 2027);
- la d.G.R. n. 1793 del 09/10/2008 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico"
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO che:

- che con Decreto n.9567 del 29/01/1931 e con d.G.R. n.4600 del 29/10/1991 sono stati autorizzati gli impianti idroelettrici di Muschioso e Farneta nei Comuni di di Frassinoro (MO) e Comune di Montefiorino (MO);
- con det. DET-AMB-2019-6061 del 31/12/2019 è stata rilasciata ad Enel Produzione SpA, p.iva 05617841001, la variante in sanatoria della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso Croce e dal Fosso Muschioso ad uso idroelettrico nel Comune di Frassinoro (MO), codice pratica DG99A0003;

nella det. 6061/2019 era stabilito che il concessionario presentasse la documentazione tecnica necessaria al completamento del quadro conoscitivo di dettaglio, con particolare riferimento all'idrologia, al fine di poter rivedere ed aggiornare i valori concessori in coerenza con i dati presentati;

PRESO ATTO che:

- con nota PG/2020/0084808 del 12/06/2020 il concessionario ha trasmesso allo scrivente
 Servizio ed alla Regione Emilia-Romagna, Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia
 Circolare Area Tutela e Gestione Acqua le relazioni idrologiche relative alle aste
 idrauliche oggetto delle varianti;
- con nota acquisita al PG/2021/0045972 del 24/03/2021 la Regione Emilia-Romagna, Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare - Area Tutela e Gestione Acqua, ha trasmesso alla scrivente amministrazione comunicazione con richiesta di approfondimenti alla relazione, inoltrata per competenza al concessionario con nota PG/2021/0063368;
- con nota acquisita al PG/2023/0131502 del 28/07/2023, il concessionario ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare Area Tutela e Gestione Acqua, gli ulteriori approfondimenti conoscitivi e le conseguenti elaborazioni, ove è stata definita la proposta relativa ai rilasci per gli impianti idroelettrici in oggetto;
- con nota nota acquisita al PG/2023/0169082 del 05/10/2023 la Regione Emilia-Romagna,
 Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare Area Tutela e Gestione Acqua ha
 condiviso i contenuti della proposta e le valutazioni di sintesi effettuate;
- con istanza acquisita al PG/2023/0188502 del 07/11/2023, Enel Produzione SpA ha richiesto la variante alla concessione codice pratica DG99A0003 per la rideterminazione in riduzione di alcuni valori della concessione di cui alla alla det. 6061/2019, sulla base di

quanto condiviso dalla Regione Emilia-Romagna, Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare - Area Tutela e Gestione Acqua;

considerato che:

 la variante non prevede nessuna modifica alle opere né aumento della potenza nominale di concessione;

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di variante non sostanziale di derivazione da acque superficiali ai sensi dell'art. 31, r.r. 41/2001;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che possa essere rilasciata la variante non sostanziale della concessione cod. pratica DG99A0003;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa:

- di assentire a Enel Produzione SpA, p.iva 05617841001, la variante della concessione rilasciata con Decreto n.9567 del 29/01/1931 e con d.G.R. n.4600 del 29/10/1991, e successivamente variata in sanatoria con det. 6061 del 31/12/2019 (cod. pratica DG99A0003);
- 2. di stabilire come segue i valori di portata media e potenza nominale di concessione:
 - per le opere di presa sul fosso Croce e sul T. Dragone a valle della Diga di Braglie, che alimentano la Centrale Muschioso, portata media pari a 809 l/s, portata massima pari a 6.500 l/s, potenza media di concessione pari a 1.204,25 kW per un salto di 151,70 m;
 - per le opere di presa sul fosso Muschioso, sul T. Cervarolo e sul T. Dolo a valle della Diga di Fontanaluccia che alimentano la Centrale Farneta, portata media pari a 2.327 l/s, portata massima pari a 11.000 l/s, potenza media di concessione pari a 7.549,76 kW per un salto di 330,70 m;
 - potenza nominale complessiva delle due centrali di Muschioso e Farneta pari a 8.754,01
 kW;

- 3. di aggiornare i valori di deflusso minimo vitale (DMV), in base all'applicazione del disposto di cui al comma 6 dell'art. 58 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque, come indicati di seguito:
 - sul fosso Croce pari a 0 l/s;
 - sul fosso Muschioso pari a 0 l/s;
 - sul T. Dragone a valle della Diga di Braglie pari a 170 l/s nel periodo estivo (mag-sett) e
 pari a 280 l/s in quello invernale (ott-apr);
 - sul T. Dolo a valle della Diga di Fontanaluccia pari a 270 l/s nel periodo estivo (mag-sett) e
 pari a 430 l/s in quello invernale (ott-apr);
 - sul T. Cervarolo pari a 16 l/s sia nel periodo estivo che in quello invernale;
- 4. di confermare la durata della concessione come stabilita dal D.lgs n.79/1999, art. 12, c. 6;
- 5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 18/12/2023;
- 6. di stabilire che il canone della concessione è quantificato semestralmente sulla base della L.R. 9/2020, della d.G.R. 1262/2021 e della d.G.R. 1718/2021, e che le nuove potenze nominali di concessione saranno utilizzate per il calcolo del canone a far data dal 1/01/2024;
- 7. di dare atto che l'importo relativo al deposito cauzionale, è attualmente garantito da polizza fidejussoria nr. 2447607 nella misura di 250.554,08 euro in favore della Regione Emilia-Romagna, stabilendo che la stessa dovrà essere adeguata non appena disponibile l'importo del canone annuo completo delle diverse componenti così come risultante dall'applicazione della L.R. 9/2020, della d.G.R. 1262/2021 e della d.G.R. 1718/2021;
- 8. di dare atto che, avendo impugnato la normativa regionale relativa alle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, Enel Produzione SpA nelle more della decisione in sede giurisdizionale in merito alla quantificazione del canone secondo la normativa sopra citata, ha

- corrisposto unicamente quanto previsto dall'assetto normativo previgente, e che i primi atti connessi al recupero del credito sono stati anch'essi oggetto di impugnazione;
- 9. di dare atto che ai sensi dell'art.53 del R.D. 11/12/1933, n.1775 e delle L. 27/12/1953, n.959 e 22/12/1980, n.925, il concessionario, a ristoro dei danni di varia natura indotti dall'esercizio idroelettrico, è soggetto anche al pagamento dei sovracanoni a favore dei Comuni Rivieraschi di Montefiorino (MO), Frassinoro (MO), Villa Minozzo (RE), Toano (RE), delle Provincie di Reggio Emilia e Modena e dei sovracanoni BIM al Bacino Imbrifero Montano del Fiume Secchia ai sensi del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii.;
- 10. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata al concessionario;
- 11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
- 12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
- 13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile Servizio Gestione Demanio idrico Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA DISCIPLINARE INTEGRATIVO

SOSTITUTIVO DEL DISCIPLINARE APPROVATO CON DET. 6061 DEL 31/12/2019

contenente gli obblighi e le condizioni della variante non sostanziale alla concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Enel Produzione SpA, p.iva 05617841001 (cod. pratica DG99A0003).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

 Alle derivazioni già concesse con Decreto n.9567 del 29/01/1931 e con d.G.R. n.4600 del 29/10/1991 si aggiungono le n. 2 opere di presa in esercizio da acque superficiali su Fosso Croce e dal Fosso Muschioso rilasciate con la variante in sanatoria det. 6061 del 31/12/2019;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

- 1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico per un totale complessivo di potenza nominale media, negli impianti di Farneta e Muschioso, pari a 8.754,01 kW.
- 2. I valori di portata media e potenza nominale di concessione sono variati come da sottoriportata descrizione:
 - per le opere di presa sul fosso Croce e sul T. Dragone a valle della Diga di Braglie, che alimentano la Centrale Muschioso, portata media pari a 809 l/s, portata massima pari a 6.500 l/s, potenza media di concessione pari a 1.204,25 kW per un salto di 151,70 m;
 - per le opere di presa sul fosso Muschioso, sul T. Cervarolo e sul T. Dolo a valle della Diga di Fontanaluccia che alimentano la Centrale Farneta, portata media pari a 2.327 l/s, portata massima pari a 11.000 l/s, potenza media di concessione pari a 7.549,76 kW per un salto di 330,70 m;

- 3. Il deflusso minimo vitale (DMV) che dovrà essere garantito a valle dei punti di derivazione rispetterà i seguenti valori, in base all'applicazione del disposto di cui al comma 6 dell'art. 58 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque:
 - sul fosso Croce pari a 0 l/s;
 - sul fosso Muschioso pari a 0 l/s;
 - sul T. Dragone a valle della Diga di Braglie pari a 170 l/s nel periodo estivo (mag-sett) e
 pari a 280 l/s in quello invernale (ott-apr);
 - sul T. Dolo a valle della Diga di Fontanaluccia pari a 270 l/s nel periodo estivo (mag-sett) e
 pari a 430 l/s in quello invernale (ott-apr);
 - sul T. Cervarolo pari a 16 l/s sia nel periodo estivo che in quello invernale;

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

 Il canone della concessione è corrisposto con le modalità previste alla L.R. 9/2020 e delle deliberazioni attuative.

ARTICOLO 4 - SOVRACANONI

1. Alla concessione di cui al presente disciplinare si applicano le disposizioni di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n.959 e 22 dicembre 1980, n.925 relative ai sovracanoni per concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, e le disposizioni del D.M. 14 dicembre 1954 e ss.mm.ii relative ai sovracanoni BIM. Il concessionario è tenuto pertanto a corrispondere, in favore di tutti gli Enti aventi diritto i relativi sovracanoni annui, nella misura fissata dal Ministero competente con apposito decreto.

ARTICOLO 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

 Il deposito cauzionale è attualmente garantito da polizza fidejussoria nr. 2447607 nella misura di 250.554,08 euro in favore della Regione Emilia-Romagna, e dovrà essere adeguato non appena disponibile l'importo del canone annuo completo delle diverse componenti così come risultante dall'applicazione della L.R. 9/2020, della d.G.R. 1262/2021 e della d.G.R. 1718/2021. La fidejussione sarà svincolata alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

 L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINUNCIA

- 1. La durata della concessione è confermata come già stabilito dal D.lgs n.79/1999, art. 12, c. 6.
- 2. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
- 3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

- 2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
- 3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- Deflusso minimo vitale E' fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto del DMV nella misura pari a:
 - 0 l/s sul fosso Croce;
 - 0 l/s sul fosso Muschioso;
 - 170 l/s nel periodo estivo (mag-sett) e 280 l/s in quello invernale (ott-apr) sul T. Dragone a
 valle della Diga di Braglie;
 - 270 l/s nel periodo estivo (mag-sett) e 430 l/s in quello invernale (ott-apr) sul T. Dolo a
 valle della Diga di Fontanaluccia;
 - 16 l/s sia nel periodo estivo che in quello invernale sul T. Cervarolo;
- 2. Dispositivi di misurazione Il concessionario deve mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata derivata, del volume di acqua derivata. I dati provenienti da tale monitoraggio dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE DT Servizio Gestione Demanio Idrico e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della

- Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
- 4. Cartello identificativo Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
- 5. Variazioni Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
- 6. **Sospensioni del prelievo** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
- 7. **Subconcessione** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
- 8. Cambio di titolarità Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
- 9. Cessazione dell'utenza Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 10. Responsabilità del concessionario Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 11. **Osservanza di leggi e regolamenti** Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

- 1. Per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise dei corsi d'acqua, dovranno essere predisposti a carico del Richiedente tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzo delle aree possa svolgersi senza pericolo alcuno per persone e cose; il Richiedente è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento e i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it, e a vigilare le aree, adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo; a seguito di ogni evento di piena il Richiedente dovrà visionare le opere, verificando che non ci siano state modifiche o deterioramenti delle stesse che possano creare pericolo ed ostacolare il regolare deflusso delle acque nei corsi d'acqua anche in relazione a quanto già disciplinato, per l'impianto di Braglie, nel progetto di gestione dell'invaso approvato e richiamato in premessa.
- 2. Sono consentiti i lavori di manutenzione ordinaria agli impianti e alle opere, previa comunicazione allo scrivente Servizio di ogni accesso in alveo, specificandone le modalità di intervento, i mezzi utilizzati e la durata, almeno 8 giorni prima della data prevista, avendo sempre a riferimento quanto già disciplinato, per l'impianto di Braglie, nel progetto di gestione dell'invaso approvato e richiamato in premessa; in esito al completamento dell'istruttoria

- conseguente alla consegna definitiva della documentazione potranno essere ulteriormente dettagliate le modalità di intervento in relazione alle differenti attività manutentive.
- 3. È a carico del Richiedente la regolare manutenzione dei tratti dei corsi d'opera interessati dalle opere, ivi compresa la gestione della vegetazione ripariale e la rimozione di alberature pericolanti.
- 4. Si precisa che per ogni altro intervento che non consiste nella manutenzione ordinaria e che interessa l'alveo o le opere idrauliche, il Richiedente dovrà presentare regolare domanda di autorizzazione ai lavori con descrizione dell'intervento da eseguirsi ed ottenere specifico nulla-osta.
- 5. Sono a carico del Richiedente l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione all'intervento in oggetto, per garantire il buon regime delle acque e impartite in qualunque momento dallo scrivente Servizio.
- 6. I lavori nell'alveo e sulle sponde del corso d'acqua che avessero per oggetto la conservazione delle opere realizzate debbono essere eseguiti e mantenuti a spese esclusive del Richiedente.
- 7. Gli oneri per eventuali adeguamenti alle opere concesse, che si rendano necessari al fine di permettere lavori di sistemazione idraulica (inalveamenti, risagomature spondali, rettifiche del profilo ecc.), sono ad esclusivo e totale carico del Richiedente.
- 8. Qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica si fa obbligo al Richiedente di rendere disponibile l'area demaniale concessa ed eventualmente spostare a sua totale cura e onere le opere posate ad impedimento della realizzazione suddetta.

ARTICOLO 10 - VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della

direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.